



COMUNE DI GAMBASCA

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con D.C.C. n. 16
in data 31 maggio 2010 .**

INDICE

TITOLO I – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

- Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 - Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 4 – Programmazione comunale
- Articolo 5 – Tipologie di mercato
- Articolo 6 – Esercizio del commercio ambulante itinerante
- Articolo 7 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 8 – Sistema autorizzatorio
- Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi
- Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 11– Autorizzazioni di tipo a)
- Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b)
- Articolo 13 – Produttori agricoli – comunicazioni di inizio attività
- Articolo 14 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

- Articolo 15 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Articolo 16 – Commercio su aree pubbliche in occasioni di manifestazioni e festività
- Articolo 17 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee
- Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

- Articolo 21 – Aree di mercato e zone di vendita
- Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati
- Articolo 23 – Tipologia
- Articolo 24 – Estremi dell'atto di istituzione
- Articolo 25 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 26 – Orario di mercato
- Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori
- Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

- Articolo 29 – Concessione del posteggio
- Articolo 30 – Subingresso nel posteggio
- Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
- Articolo 33 – Registro degli operatori sui mercati
- Articolo 34 – Modalità di registrazione
- Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA

- Articolo 37 – Obblighi dei venditori
- Articolo 38 – Attrezzature di vendita
- Articolo 39 – Divieti di vendita
- Articolo 40 – Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 41 – Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 42 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
- Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

- Articolo 44 – Preposti alla vigilanza

PARTE XI – NORME FINALI

- Articolo 45 – Norme finali
- Articolo 46 – Canone, tasse e tributi comunali
- Articolo 47 - Sanzioni
- Articolo 48 - Abrogazioni precedenti disposizioni

TITOLO I – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della L.R. 12.11.1999 n. 28.

Fa parte integrante del presente Regolamento, a fini ricognitivi, la planimetria particolareggiata relativa all'area mercatale restituita.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Agli effetti delle presenti norme:

- per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per “**mercati**” :
 - a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività del commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
 - b) le manifestazioni su area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza settimanale e annuale, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
 - c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentesi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.
- per “**autorizzazione di tipo a)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un'area data in concessione per dieci anni;
- per “**autorizzazione di tipo b)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 3 – PRESCRIZIONI GENERALI

Alfine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che

costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggi fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee, le aree espositive.

L'istituzione, il funzionamento, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme e concordate con le rappresentanze provinciali di categoria maggiormente rappresentative come previsto dalla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e succ. modificazione e dalla D.G.R. 86-4861. del 17 dicembre 2001 (Pubbl. sul B.U.della R.P. n. 52 del 27 / 12 / 2001)

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

Il Comune di Gambasca, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete dei Comuni definiti come Comuni Minori in quanto trattasi di Comune con meno di 1.000 abitanti.

Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 5 – TIPOLOGIE DI MERCATO

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- ✓ **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
- ✓ **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile**
- ✓ **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche**
- ✓ **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
- ✓ **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**

Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alla planimetria allegata.

L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato e con le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

E' confermato il sottoindicato mercato in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento:

MERCATO DELLA DOMENICA MATTINA in Piazza GAUTHIER, con cadenza settimanale

Si rimanda agli articoli successivi per la definizione della consistenza numerica e di superfici occupate, nonché agli allegati per le relative planimetrie..

Articolo 6 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE

E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione dell'area del camposanto.

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune di cui all'art.15 del presente regolamento, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

E' esclusa possibilità di svolgere l'esercizio del commercio ambulante itinerante nei giorni di mercato o di qualsiasi altra manifestazione di commercio su area pubblica se non ad una distanza superiore i 500 metri, e per la durata di non più di un ora nello stesso punto.

Articolo 7 – VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Si considerano agricoltori, agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi e cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - SISTEMA AUTORIZZATORIO

Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni ed automaticamente rinnovati alla scadenza, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nelle aree all'uopo riservati sull'area di mercato.

Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che intendono svolgere l'attività nel comune di Gambasca, il numero delle autorizzazioni concedibili sarà deciso di concerto con i rappresentanti del commercio fisso e con quello ambulante, (modifica necessaria a seguito del art. 70, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59).

Articolo 9 – DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Il Comune, verificata la disponibilità di aree per l'esercizio continuativo a cadenza su un giorno della settimana, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
- **L'elenco dei posteggi disponibili;**
- **Il numero che li identifica;**
- **L'esatta collocazione di ciascuno;**
- **Le dimensioni e la superficie;**
- **Il settore merceologico di appartenenza;**
- **Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;**
- **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;**
- **Nel bando sarà previsto la priorità a chi si impegna per almeno un triennio a vendere un articolo mancante.**

Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 10 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- a. **Ufficio competente alla gestione della pratica;**
- b. **Oggetto del procedimento;**
- c. **Persona responsabile del procedimento;**
- d. **Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
- e. **Termine di conclusione del procedimento.**

Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel

caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 11 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A)

Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **Il numero dell'area mercatale;**
- **Il numero del posteggio;**
- **Il settore o i settori merceologici;**
- **Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- **Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 10.

Articolo 12 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO B)

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata a coloro che intendono svolgere l'attività nel comune di Gambasca, il numero delle autorizzazioni concedibili sarà deciso di concerto con i **rappresentanti del commercio fisso e con**

quello ambulante, con una cadenza triennale (modifica necessaria a seguito del art. 70, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59).

L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 , l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 13 – PRODUTTORI AGRICOLI – COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA

La vendita diretta esercitata dai produttori agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune di luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il produttore agricolo deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 14 – REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI

Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

a	le generalità del titolare;
b	l'indirizzo di residenza;
c	il tipo di autorizzazione;
d	il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
e	il numero del posteggio assegnato all'operatore;
f	il codice fiscale;
g	la partita I.V.A.

Detto registro potrà altresì riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- revoca del titolo autorizzativo
- estremi di concessione del posteggio
- cessione dell'attività

In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 15 – AREE PER L'ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate:

- ⇒ n. 7 POSTEGGI riservati al settore alimentare e non alimentare,
- ⇒ n. variabile di POSTEGGI (a seconda della presenza dei cosiddetti stagionali) riservati esclusivamente ai produttori

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA GAUTHIER – Zona A1	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	DOMENICA MATTINA	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	08.00-14.00	
AREA VENDITA:	mq. 1050	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	4	1050 mq.
<i>NON ALIMENTARE</i>	3	
<i>PRODUTTORI E STAGIONALI</i>	variabili	
TOTALE	7	

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 AREA PRODUTTORI

UBICAZIONE:	PIAZZA GAUTHIER – Zona A2
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	DOMENICA MATTINA
PERIODO:	ANNUALE
ORARIO:	08.00-14.00
AREA VENDITA:	mq. 1050

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata

Articolo 16 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E FESTIVITÀ

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione della festività locale dedicata alla manifestazione denominata **MOSTRA DELL'ANTIQUARIATO E ARTE POVERA** con cadenza annuale, con lo svolgimento nel mese da definire. E' stata valutata la possibilità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie, in occasione di specifiche ricorrenze civili e/o religiose, determinando un'area da destinare alla suddetta attività di vendita. In occasione di tale manifestazione chiunque eserciti la vendita di cose antiche e usate deve essere in possesso, per motivi di sicurezza, dell'apposito registro previsto dal T.U.L.P.S., all'art. 126, 127, 128 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, inoltre i venditori devono rispettare quanto previsto Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 14 - Art. 14, riguardo l'obbligo della esposizione dei prezzi. In occasione di questo tipo di manifestazioni si applica quanto previsto al successivo art. 18.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata

Articoli che regolano la vendita di cose antiche ed usate:

T.U.L.P.S., all'art. 126, 127, 128 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

126. (art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza^{(241) (242)} .

(241) Sul commercio clandestino di cose antiche vedi art. 706 codice penale del 1930.

(242) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore^{(243) (244)} .

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana (245).

(243) Sulle sanzioni penali relative al commercio non autorizzato di cose preziose, vedi art. 705, codice penale del 1930; sui metalli preziosi vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 305, e R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393.

(244) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

128. (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato⁽²⁴⁶⁾ .

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento⁽²⁴⁷⁾ .

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta⁽²⁴⁸⁾ .

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti⁽²⁴⁹⁾ .

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

(246) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246*. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva:

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

(247) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246*. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva:

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

(248) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), si è così pronunciata:

«Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione».

(249) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246*. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva:

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Articolo 17 – AREE PER L'ESERCIZIO STAGIONALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 - degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche, in particolare la commercializzazione di prodotti stagionali tipici del territorio, quali legna, batiaje, miele, piccoli frutti, castagne, formaggi, funghi, patate, etc.. Anche in questo tipo di manifestazione sarà, per quanto possibile, data la priorità a chi si impegna a vendere un articolo mancante.

In occasione di questo tipo di manifestazioni si applica quanto previsto al successivo art. 18.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

Possono essere altresì rilasciate autorizzazioni temporanee valide per aree del territorio comunale al di fuori delle aree utilizzate per il mercato di cui al presente regolamento nell'ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune.

Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinata dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Non è consentita la concessione di autorizzazioni temporanee nelle manifestazioni mercatali ordinarie, se non in accordo con i rappresentanti del mercato e con quelli provinciali di categoria.

Nelle manifestazioni in cui siano presenti autorizzazioni temporanee il Comune predisporrà tre differenti graduatorie di accesso all'attribuzione dei posteggi disponibili. Solo all'esaurirsi della prima si procederà ad attingere dalla seconda, esaurita la seconda si attingerà dalla terza.

Le distinte graduatorie saranno composte:

1. dagli operatori in possesso di autorizzazione di Tipo A o di Tipo B;
2. dai commercianti fissi a cui viene rilasciata una autorizzazione temporanea;
3. a chiunque altro in possesso di un'autorizzazione temporanea, si impegni formalmente al rispetto delle norme fiscali e che dichiari di svolgere un'attività commerciale occasionale e non reiterata nel corso dell'anno. Tale impegno viene inviato per conoscenza alla Guardia di Finanza affinché ne verifichi il rispetto.

Le stesse procedure sono applicate in occasione dell'attribuzione dei posteggi vacanti o non occupati (Spunta).

E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 19 – SUPERFICIE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI

La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse. L'eventuale copertura del banco eccedente la dimensione del posteggio non è conteggiata nella concessione, purché ad essa non siano collocate o appese merci. Il comune si impegna a garantire ai consumatori un numero adeguato di posteggi nelle aree limitrofe delle manifestazioni mercatali e contestualmente agevola gli operatori al fine di poter avere il proprio automezzo all'interno del proprio posteggio mercatale.

Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 20 – VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE

Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98, o di chi esercita abusivamente fuori dai posteggi dati in concessione.

Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – AREA DI MERCATO E ZONE DI VENDITA

Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

Nell'area di mercato sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori..

Articolo 22 – DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dal personale delegato alla vigilanza.

Articolo 23 - TIPOLOGIA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area denominata PIAZZA GAUTHIER (Allegato 1), così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 24 – ESTREMI DELL'ATTO DI ISTITUZIONE

Il presente regolamento nei suoi 48 articoli disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche del Comune di Gambasca.

Articolo 25 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI

Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento. Non è considerata eccezionale esigenza di detto precedentemente, uno eventuale spostamento delle manifestazioni mercatali dovute all'esigenza di ospitare qualsiasi altra manifestazione, da chiunque promossa, e quindi l'eventuale trasferimento è consentito se non concordato con i rappresentanti di mercato e con le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. (D.G.R. 32/2642 del 02/04/2001 e successive modificazioni)

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 26 – ORARIO DI MERCATO

L'orario di vendita del mercato è così articolato:

Mercato della DOMENICA MATTINA :

ore 08.00 alle ore 14.00 sia nel periodo dell'ora legale (1° ottobre – 31 marzo) che in quello dell'ora solare (1° aprile – 30 settembre);

I produttori potranno utilizzare l'area mercatale nell'area a loro espressamente destinata.

Alfine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.

Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato di regola si svolgerà regolarmente, potrà essere anticipato o posticipato, se richiesto dai rappresentanti del mercato e dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze. Non è considerata particolare esigenza di detto precedentemente, uno eventuale spostamento delle manifestazioni mercatali dovute all'esigenza di ospitare qualsiasi altra manifestazione, da chiunque promossa, e quindi l'eventuale trasferimento con è consentito se non concordato con i rappresentanti di mercato e con le

associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. (D.G.R. 32/2642 del 02/04/2001 e successive modificazioni e dalla D.G.R. 86-4861 del 17 dicembre 2001 (Pubbl. sul B.U.della R.P. n. 52 del 27 / 12 / 2001).

Articolo 27 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione, salvo quanto previsto dall'art. 19.

Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 28 – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 della DOMENICA MATTINA è vietata la circolazione dei veicoli limitatamente all'area occupata dal mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui l'operatore si attrezzi con autobanco, o comunque di fatto adibito a magazzino, anche se non espressamente citato sulla Carta di Circolazione, o con coperture automatiche, il Comune nel limite del possibile, concede la possibilità di adeguare la metratura del posteggio. Tale adeguamento non è considerata miglioria ai fini dell'applicazione della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001.

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE

Articolo 29 – CONCESSIONE DELL'AREA

Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione, o con il ramo d'azienda.

La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 30 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante. Non sono invece trasferite le assenze al fine della revoca della stessa. In caso di gestione la revoca della concessione e della relativa autorizzazione, per mancato utilizzo da parte del gestore, esse vengono reintestate al cedente che ne rientra in possesso.

Articolo 31– ASSEGNAZIONE DELLE AREE OCCASIONALMENTE LIBERE

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

Articolo 32 – MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL MERCATO

In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione. Eventuali spostamenti devono rispettare quanto previsto dalle predette normative in particolare la consultazione delle categorie interessate.

Articolo 33 – REGISTRO DEGLI OPERATORI SUI MERCATI

Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso gli Uffici Comunali.

Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- **le generalità del titolare;**
- **la tipologia merceologica consentita;**
- **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
- **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
- **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
- **la data di scadenza della concessione del posteggio.**

Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 34 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso eleggono un delegato che li rappresenti e ne danno comunicazione al Comune. Il delegato ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento con l'amministrazione comunale; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il delegato di mercato provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

I produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al Comune.

Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza dell'area.

Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati, fra queste motivazioni viene considerata la possibilità che l'operatore svolga un'altra attività dipendente ma con contratto a tempo determinato.

Articolo 35 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Il delegato preposto alla vigilanza provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 34.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il Comune provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

Analogha comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 36 – SCADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione di posteggio è automaticamente rinnovata alla scadenza. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 37 – OBBLIGHI DEI VENDITORI

I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere, asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 38 – ATTREZZATURE DI VENDITA

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato purché ad esse non sia appesa sulla parte sporgente qualsiasi merce.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 39 - DIVIETI DI VENDITA

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 40 - VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 41 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO

I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Il Comune si impegna comunque a curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento.

Articolo 42 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, se non nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 43 – FURTI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Il Comune in particolare in occasione di manifestazioni che vedono grande afflusso di persone predispongono un adeguato servizio di prevenzione e vigilanza contro i furti ed il controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni mercatali, anche avvalendosi della collaborazione di altri comuni.

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Preposto alla vigilanza sui mercati sono il delegato incaricato, il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al delegato incaricato addetto al mercato:

- **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
- **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
- **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
- **far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

PARTE XI – NORME FINALI

Articolo 45 – NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 46 – CANONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 47 – SANZIONI

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

Il comune, anche in accordo con i Carabinieri, controlla e sanziona, in particolare, chiunque pone in vendita merci false o contraffatte, senza il marchio CE, senza il marchio IMQ, ove prescritto, senza le indicazioni di lavaggio, senza la composizione merceologica ove obbligatoria, senza le istruzioni di uso e manutenzione in lingua italiana, o per i prodotti alimentari senza l'indicazione della provenienza e la pubblicità dei prezzi.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di venti giorni per i mercati a cadenza settimanale. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 48 – ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.